



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 126**

**OGGETTO:** L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Atto di indirizzo per il contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio e per la locazione alloggi pubblici - anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì **quattro** del mese di **settembre** alle ore **10:00**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

**EMANA**

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Atto di indirizzo per il contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio e per la locazione alloggi pubblici – anno 2025.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

La Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina gli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

L’art. 8 della suddetta legge istituisce il “Fondo provinciale casa”, per l’attuazione della politica provinciale della casa ed in particolare il comma 3 stabilisce che detto Fondo venga ripartito annualmente agli Enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta Provinciale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 775 dd. 30 maggio 2025 sono state ripartiti agli Enti Locali gli stanziamenti per il fondo provinciale casa per l’anno 2025, destinando alla nostra Comunità la quota di € 161.975,35 per l’attuazione della politica provinciale della casa.

Con decreto del Presidente della Comunità n. 92 del 12 giugno 2025 è stato assunto l’atto di indirizzo per l’utilizzo del Fondo Provinciale Casa, che prevede la copertura totale delle domande di contributo integrativo al canone di locazione presentate dal 01/10/2024 al 30/11/2024 e ammesse a graduatoria con determinazione del Responsabile del settore Ambiente ed edilizia abitativa n. 326 dd. 30/04/2025.

Verificato che, al fine di garantire un fondo di riserva per eventuali domande in caso di particolare necessità e disagio, con variazione di bilancio di data 29/07/2025, si è disposto di utilizzare € 9.024,65 provenienti dall’applicazione dell’avanzo vincolato derivante da somme non utilizzate della gestione del fondo provinciale casa, negli anni precedenti.

La somma stimata dalla Comunità Valsugana e Tesino per il pagamento del contributo integrativo al canone di locazione nei casi di particolare necessità e disagio di cui all’art. 35 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, per l’anno 2025 è pari ad €. 9.024,65, quantificando in tre le richieste accoglibili, facendole decorre dal 1 luglio 2025, anche se disposte con successivo provvedimento nel periodo 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Visto che, sulla base della normativa in vigore è necessario inoltre quantificare le autorizzazioni a locare, nel rispetto delle graduatorie ed in relazione alle categorie di richiedenti.

Preso atto che, con deliberazione n. 1328 del 30 agosto 2024, la Giunta Provinciale non ha previsto per l’anno 2024 alcuna raccolta delle domande di alloggio a canone sostenibile in quanto sono in corso di definizione nuove modalità di formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi.

Preso atto che, fino all’approvazione di una nuova graduatoria, si provvederà all’assegnazione degli alloggi sulla base delle graduatorie vigenti ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del regolamento.

Richiamate le disposizioni della Giunta Provinciale del conchiuso dd. 16/05/2008, che ai fini di garantire la necessaria operatività, procedono alla determinazione delle quote riservate per la graduatoria dei cittadini extracomunitari, nella misura del 10% degli alloggi disponibili – demandando a ciascun ente la facoltà di proporre alla Giunta Provinciale un aumento di detta quota, che non potrà comunque superare complessivamente la percentuale del 20%.

Pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione nel corso dell'anno, previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T., nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.

Rilevato che risulta inoltre necessario prevedere il numero di alloggi da destinare alle emergenze abitative prescindendo dalle graduatorie in vigore, secondo le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede, in casi straordinari di urgente necessità, la messa a disposizione in via temporanea, a canone sostenibile, di alloggi di I.T.E.A. S.p.A. a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;
- l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e ss.mm., individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede, fra l'altro, che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità.
- l'articolo 6 comma 5 bis, secondo periodo, della medesima legge provinciale, prevede che I.T.E.A. S.p.A. possa locare alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 di data 29/09/2023, individua in ordine di priorità, i casi eccezionali caratterizzati da un transitorio bisogno abitativo, nei quali ITEA S.p.A, su proposta dell'ente locale, è autorizzata a locare temporaneamente alloggi a norma dell'articolo 6, comma 5 bis della L.P. 15/2005 ai nuclei familiari sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica.

Rilevato pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

a) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa;

b) nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi.

Appurato che, in relazione a ciò e a favore dei soggetti di cui alla norma citata, tenuto conto della disponibilità di alloggi si ritiene di rinviare ad una valutazione al momento dell'eventuale richiesta per entrambe le casistiche a) e b).

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino".

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

## **DECRETA**

1. Di fissare i seguenti atti di indirizzo per l'anno 2025, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa e visto quanto disposto dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15 nonché dalle norme regolamentari, in attuazione della stessa ed in particolare:
  - a) di riservare una somma pari ad €. 9.024,65, finanziata con avanzo vincolato derivante da somme non utilizzate della gestione del fondo provinciale casa negli anni precedenti, per l'eventuale concessione del contributo integrativo per casi di particolare necessità e

disagio di cui all'art. 35 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, quantificando in tre le domande accoglibili e facendole decorre dal 1 luglio 2025, anche se disposte con successivo provvedimento, nel periodo 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026.

- b) di riservare, per l'anno 2025, la misura del 10% degli alloggi disponibili, da concedere in locazione a richiedenti collocati nelle graduatorie dei cittadini extracomunitari garantendo il soddisfacimento di minimo una domanda;
- c) di rinviare ad una valutazione puntuale al momento di eventuali richieste, a fronte di reali necessità che dovessero manifestarsi, l'assegnazione di alloggi in locazione temporanea per casi di urgente necessità abitativa, da destinarsi per i casi di cui all'art. 5 comma 4 (nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica) e per i casi di cui all'art. 6 comma 5bis (nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica) della L.P. 15/2005, secondo i criteri e le casistiche individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 di data 29/09/2023.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*